

817.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 4)	8
Missioni vevoli nella seduta del 30 novembre 2000	3	(Sezione 3 – Articolo 8)	9
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge)	3, 4	(Sezione 4 – Articolo 17)	10
Ministro per le politiche comunitarie (Trasmissione di documento)	4	(Sezione 5 – Articolo 24)	11
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	4	(Sezione 6 – Articolo 25)	11
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	12
<i>ERRATA CORRIGE</i>	4	Disegno di legge S. 3384 (approvato dalla III Commissione del Senato) n. 5273	14
Disegno di legge n. 5506	5	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamento) .	14
(Sezione 1 – Articolo 1 ed articoli aggiuntivi) .	5	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamento) .	14
(Sezione 2 – Articolo 2)	6	(Sezione 3 – Articolo 3)	15
Proposta di legge S. 2653 (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (Testo formulato dalla XII Commissione in sede redigente) nn. 72-427-1111-1362-1945/B ..	7	Progetti di legge nn. 59-792-4694-5706-6583-6591-7109-7116	16
(Sezione 1 – Articolo 3)	7	(Sezione 1 – Articolo 4 ed emendamenti)	16
		(Sezione 2 – Articolo 6 ed emendamenti)	18
		(Sezione 3 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 — Articolo aggiuntivo all'articolo 9)	20	(Sezione 2 — Attentato incendiario contro la villa del candidato sindaco al comune di Siculiana)	24
(Sezione 5 — Articolo 10 ed emendamenti) .	20	(Sezione 3 — Riclassificazione dell'aeroporto di Grottaglie in base alla legge n. 472 del 1999)	24
(Sezione 6 — Articolo 11 ed emendamenti) .	21	(Sezione 4 — Situazione dei trasporti in Piemonte dopo gli eventi alluvionali)	25
(Sezione 7 — Articolo 12 ed emendamenti) .	21	(Sezione 5 — Questioni relative alla rete di distribuzione dell'Enel)	25
Interpellanze urgenti	23		
(Sezione 1 — Esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per vice commissario e commissario nella polizia)	23		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 30 novembre 2000.**

Acquarone, Angelini, Bampo, Berlinguer, Biondi, Bordon, Bressa, Brugger, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carlesi, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, De Simone, De Tomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabbris, Fassino, Fei, Gambale, Giovanardi, Labate, Ladu, La Macchia, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Maticena, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Morgando, Nesi, Nocera, Occhetto, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Saia, Savarese, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tassone, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Angelini, Bampo, Berlinguer, Biondi, Bordon, Bressa, Brugger, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carlesi, Carli, Chiappori, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, De Simone, De Tomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabbris, Fassino, Fei, Gambale, Gastaldi, Giovanardi, Labate, Ladu, Lamacchia, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Martinat, Maticena, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Penna, Pozza Tasca, Rebuffa, Rivera, Edo Rossi, Saia, Saonara, Saraca, Savarese, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 29 novembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARRAS: « Disposizioni per favorire lo sviluppo economico della Regione Sardegna e della Regione Sicilia » (7467);

CANGEMI ed altri: « Disposizioni in materia di inquadramento nei ruoli dello Stato di particolari categorie di insegnanti dipendenti dalle amministrazioni comunali » (7468);

FERRARI ed altri: « Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali » (7469).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 novembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4447-4813-4832 — RODEGHIERO ed altri; CREMA ed altri; RUFFINO: « Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale » (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge n. 4447, d'iniziativa dei senatori Monticone ed altri e n. 4832, d'iniziativa dei senatori Palombo ed altri*) (2792-3210-6604-B).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Tremaglia ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge FINI ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » (5808).

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 28 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, il progetto di decisione del comitato misto CE-Isole Faeroer recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faeroer, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 6 dicembre 1996 (doc. 12647/00).

Tale atto è deferito, ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, per l'esame, alla XII Commissione (Affari sociali) e, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le comunicazioni relative ai seguenti provvedimenti, che sono state trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze);

conferimento al dottor Giorgio TINO dell'incarico di direttore generale della di-

rezione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze;

conferimento al dottor Mario Vittorio MANCINI dell'incarico di vice direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e di direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici nell'ambito del Ministero delle finanze.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 novembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore del servizio sismico nazionale, costituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento dei servizi tecnici nazionali, al dottor Roberto DE MARCO.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 novembre 2000, pagina 17, prima colonna, dopo la ventinovesima riga, inserire le seguenti:

c) a definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 novembre 2000, pagina 26, ottava riga, la parola « esportazione », è sostituita da « esposizione ».

DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, CONCERNENTI DISPOSIZIONI SANZIONATORIE CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE IN TRANSITO (5506)

(A.C. 5506 – Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « nel territorio dello Stato » sono inserite le seguenti: « ovvero l'ingresso di uno straniero, presente illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato, ».

2. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguardano l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui i fatti sono commessi mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire

trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se i fatti sono commessi a fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico ».

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Il comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto ai sensi del

presente articolo, ovvero, trattandosi di vettore marittimo, che è approdato in un porto dello Stato, dichiarando la presenza a bordo della nave o dell'aeromobile di passeggeri clandestinamente imbarcatasi, è tenuto a prendere immediatamente a carico lo straniero ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero stesso. Alternativamente, il vettore o un suo rappresentante, o, nel caso di vettore marittimo o aereo, il comandante della nave o dell'aeromobile, può consegnare lo straniero all'autorità di pubblica sicurezza affinché ne curi il respingimento, a condizione che dichiari di assumerne i relativi oneri economici. La dichiarazione deve essere accompagnata, a richiesta dell'autorità, dalla prestazione di garanzia idonea a coprire gli oneri economici del respingimento».

2. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, è sostituito dal seguente: « In caso di inosservanza di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, e salvo che si tratti di trasporto di straniero clandestinamente salito a bordo e che tale circostanza sia stata tempestivamente comunicata all'autorità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati.

01. 01. Piscitello.

(A.C. 5506 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 2653 — CALDEROLI; CACCAVARI ED ALTRI; MUSSOLINI; GAMBALE; SAIA ED ALTRI: DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRIA (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (TESTO FORMULATO DALLA XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI IN SEDE REDIGENTE) (72-427-1111-1362-1945/B)

(A.C. 72-B — sezione 1)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 3.

(Albo professionale).

1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli odontoiatri, di seguito denominato « albo ».

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

3. Per essere iscritto all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dei diritti civili;

c) essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i soggetti di cui al comma 4, lettere *b*), *c*) e *d*);

d) avere la residenza o svolgere l'attività professionale nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito l'ordine.

4. Possono iscriversi all'albo:

a) i laureati in odontoiatria e protesi dentaria;

b) i laureati in medicina e chirurgia purché iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;

c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980 - 1981, 1981 - 1982, 1982 - 1983, 1983 - 1984, 1984 - 1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

e) i cittadini degli Stati membri della Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera *b*), della presente legge;

f) i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia

stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di odontoiatra, a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili.

5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*, che si iscrivono all'albo degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti alla pratica professionale esercitata, interviene il competente ordine professionale.

6. Al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1, è sostituito dai seguenti:

« 1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo svolgimento della prova attitudinale di cui ai commi 1-*bis* e 2. La prova attitudinale di cui al comma 2 è ripetibile una volta.

1-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano optato per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409 entro il 31 dicembre 1991, la prova attitudinale di cui al comma 1 consiste in un corso di formazione, da svolgere secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in modo tale da non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fino alla data di conclusione del corso di formazione, i soggetti di cui al presente comma continuano ad esercitare la professione di odontoiatra »;

b) all'articolo 1, al comma 2, premettere le parole: « Per i soggetti di cui al comma 1 non iscritti all'albo degli odontoiatri di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, »;

c) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi del presente decreto, mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'albo dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti alla pratica professionale esercitata interviene il competente ordine professionale »;

d) il comma 5 è abrogato.

7. Il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente il decreto del Ministro della sanità di cui al medesimo comma 3 è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 72-B - sezione 2)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 4.

(Corsi di laurea).

1. Le università, in relazione alle proprie strutture didattiche e scientifiche, nell'ambito dei criteri generali di programmazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità,

possono stabilire, per ciascun anno accademico, una riserva di posti per consentire l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, sulla base degli esami sostenuti riconosciuti e previo superamento di un esame di ammissione.

(A.C. 72-B - sezione 3)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 8.

(Composizione e attribuzioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale).

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti all'albo non superano i cento, da sette se superano cento ma non i cinquecento, da nove se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, da quindici se superano i millecinquecento.

2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

b) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

c) provvede alla tenuta dell'albo, curando le iscrizioni e le cancellazioni, nonché la sua pubblicazione annuale;

d) vigila sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza dell'ordine;

e) designa i rappresentanti dell'ordine presso enti, organizzazioni e commissioni, comprese quelle per l'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

f) promuove iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale degli iscritti;

g) concorre con le autorità locali alla predisposizione e all'attuazione dei provvedimenti di interesse dell'ordine;

h) esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

i) si interpone, su richiesta, nelle controversie che comunque riguardano gli odontoiatri relative all'esercizio della professione, incluse quelle in materia di spese e di onorari, al fine di giungere alla conciliazione della vertenza;

l) valuta, su richiesta, la congruità degli onorari percepiti per l'attività professionale svolta;

m) assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed alla difesa delle specifiche competenze professionali;

n) provvede all'amministrazione dei beni dell'ordine;

o) propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;

p) stabilisce, entro i limiti necessari per il funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, l'ammontare della tassa annuale, nonché l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, per la pubblicità in materia sanitaria, nonché l'ammontare delle tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata all'ordine;

q) richiede al presidente la convocazione dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno in relazione a temi di particolare interesse;

r) apporta alle tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al trenta per cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di carattere locale;

s) promuove l'aggiornamento obbligatorio degli iscritti;

t) contribuisce, in accordo con le autorità sanitarie regionali e con le aziende sanitarie locali della circoscrizione territoriale dell'ordine, ad organizzare tra gli iscritti campagne volontarie finalizzate alla prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

(A.C. 72-B — sezione 4)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 17.

(Attribuzioni del comitato centrale della federazione nazionale).

1. Il comitato centrale della federazione nazionale è composto da quindici membri eletti dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a).

2. Il comitato centrale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge fra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere e discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione nazionale;

c) vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza della professione;

d) coordina e promuove l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni regionali;

e) segnala la opportunità di modificare la circoscrizione territoriale degli ordini provinciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

f) promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti ed impartisce direttive per le verifiche periodiche sulla professionalità degli iscritti;

g) designa i rappresentanti della federazione nazionale presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

h) concorre con le autorità competenti alla elaborazione ed all'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione;

i) impartisce direttive per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i);

l) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini provinciali;

m) propone al consiglio nazionale le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche;

n) assume sul piano nazionale iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle competenze professionali;

o) provvede all'amministrazione dei beni della federazione nazionale;

p) promuove, d'intesa con il Ministero della sanità, campagne nazionali di prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

3. Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

(A.C. 72-B - sezione 5)**ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 24.**

(Regolamento di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti all'albo di cui all'articolo 3 per la elezione degli organi di cui agli articoli 9 e 10, commi 1, 2 e 3. Entro i successivi trenta giorni il presidente della commissione istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui all'articolo 16 per la elezione del comitato centrale di cui all'articolo 17.

4. Gli ordini provinciali e la federazione nazionale di cui agli articoli 5 e 15 possono fissare la propria sede presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi, fatti salvi i diritti patrimoniali.

(A.C. 72-B - sezione 6)**ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 25.**

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Abrogazioni).

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee »;

b) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano un'attività professionale nel campo dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B alla presente legge, purché conseguiti in uno degli Stati membri delle Comunità europee, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ».

2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della presente legge, 20, 22 e 23 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.

3. Le commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nonché la commissione per gli iscritti al medesimo albo istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli stessi ordini ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, continuano ad operare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 3.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri assumono, rispettivamente, le denominazioni di « ordine provinciale dei medici-chirurghi » e di « federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi ».

5. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e la legge 31 ottobre 1988, n. 471, sono abrogati. È altresì abrogato il regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.

(A.C. 72-B - sezione 7)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

preso atto dell'A.C. 72 e abb./B inerente l'istituzione dell'ordine degli odontoiatri;

preso atto che alcuni cittadini italiani hanno conseguito la laurea in stomatologia presso università aventi sede in Stati europei non facenti parte dell'Unione europea;

considerato che, nella fattispecie delle lauree conseguite nei territori della ex-Jugoslavia le medesime erano riconosciute equipollenti sulla base del Trattato di Osimo (D13 dicembre 1984, n. 1971);

rilevato che tra i titoli per cui veniva riconosciuta l'equipollenza fra Italia e Jugoslavia c'era anche quello della laurea in medicina e chirurgia;

premesso che all'epoca la laurea in odontoiatria, denominata stomatologia, esisteva già nell'ordinamento della ex Jugoslavia ma non ancora in Italia, per cui questa per consuetudine veniva intesa equipollente alla nostra in medicina e chirurgia;

preso atto che a causa delle mutate condizioni politiche e geografiche dei territori della ex-Jugoslavia i trattati che regolano i rapporti di reciprocità tra l'Italia e le nuove realtà territoriali devono essere rivisti e riscritti;

premesso che i percorsi formativi, la durata degli stessi nonché i relativi piani di studio adottati in alcune università appartenenti ai territori della ex-Jugoslavia risulterebbero conformi a quelli regolati dalla nostra normativa;

considerata l'esigenza di fornire certezze normative che consentano di esercitare la professione a coloro che sono in possesso dei requisiti sopra richiamati e garantire contemporaneamente, a tutela della salute dei cittadini, il rispetto dei parametri formativi e conoscitivi degli operatori;

impegna il Governo

a sollecitare, con le iniziative ritenute più opportune, le università, nel rispetto della loro autonomia, affinché le stesse valutino la preparazione e il percorso formativo dei soggetti sopra menzionati, al fine del celere riconoscimento dei titoli ritenuti rispondenti alle caratteristiche dettate dalla nostra normativa nazionale, ovvero da quella comunitaria.

9/72-B/1. Cè, Scantamburlo Caccavari, Cuccu, Conti, Follini, Di Capua, Nardini, Bolognesi, Teresio Delfino, Follini, Maura Cossutta, Dalla Chiesa.

La Camera,

preso atto dell'A.C. 72 e abb./B inerente l'istituzione dell'ordine degli odontoiatri;

considerato che in base alle direttive comunitarie i diplomi, certificati ed altri titoli di dentista, che consentono la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea, sono solo quelli indicati nelle direttive comunitarie;

considerato che negli allegati alla direttiva comunitaria 78/686/CEE del 25 luglio 1978, per quanto concerne i titoli di dentista specialista non sono riportati i titoli rilasciati dalle università italiane, quali i titoli di ortognatodonzia e di chirurgia odontostomatologica;

considerato che la mancata inclusione negli elenchi ostacola l'esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nei Paesi dell'Unione europea;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per la sollecita notifica agli organi della Commissione CEE delle specializzazioni del settore odontoiatrico rilasciate dalle università italiane ai fini dell'inserimento delle stesse negli allegati alle direttive CEE.

9/72-B/2. Pagliarini.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3384 — CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI
DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLI), CON SEDE IN
ROMA (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL
SENATO) (5273)**

(A.C. 5273 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1998 in favore dell'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI).

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 1998 con le seguenti: dall'anno 2000.

**1. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86,
comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

(A.C. 5273 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2

Al comma 1, sostituire le parole: dal 1998 con le seguenti: dal 2000.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: bilancio triennale 1998-2000 con le seguenti: bilancio triennale 2000-2002;

sostituire le parole: per l'anno finan-

ziario 1998 con le seguenti: per l'anno finanziario 2000.

2. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato).

(A.C. 5273 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROGETTI DI LEGGE: PROCACCI; STORACE, TATTARINI E NARDONE; RALLO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; SIMEONE ED ALTRI; BIONDI ED ALTRI; PROCACCI: DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEI CANI PERICOLOSI, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL DIVIETO DI COMBATTIMENTI FRA ANIMALI (59-792-4694-5706-6583-6591-7109-7116)

(A.C. 59 – Sezione 1)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Divieto di combattimenti fra animali).

1 Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni cruente tra animali, mettendone in pericolo l'integrità fisica, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

2. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

3. Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli animali, se consapevoli o consentienti, e chiunque effettua scommesse,

anche se non presente nel luogo del reato. La stessa pena si applica nel caso in cui i responsabili siano recidivi specifici.

4. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.

5. La violazione del divieto di cui al comma 4 è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è inoltre disposta la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Divieto di combattimenti fra animali).

Sopprimerlo.

4. 1. Terzi, Copercini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — 1. Chiunque organizza combattimenti tra animali, vi partecipa, o in alcun modo ne favorisca l'organizzazione, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

2. Se dal combattimento derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte o se lo stesso è organizzato al fine di trarne profitto, per sé o per altri, la pena è aumentata fino ad un terzo.

3. Chiunque alleva o addestra animali, al fine della loro partecipazione ai combattimenti, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire centocinquanta milioni.

4. 2. Terzi, Copercini.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. È vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali.

4. 9. Terzi, Copercini.

(Approvato).

Sopprimere il comma 1.

4. 3. Terzi, Copercini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cruenti con la seguente: cruento.

4. 12. Lucidi, Acciarini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: mettendone in pericolo l'integrità fisica.

* **4. 13.** Acciarini, Lucidi.

(Approvato).

Al comma 1, sopprimere le parole: mettendone in pericolo l'integrità fisica.

* **4. 20.** Procacci.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Alla stessa pena soggiacciono i proprietari o detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4. 4. Procacci, Tarditi, Gazzilli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sino alla metà aggiungere le seguenti: in caso di somministrazione di farmaci o sostanze stupefacenti agli animali ovvero.

4. 5. Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: minorenni aggiungere le seguenti: interdetti o inabilitati per infermità.

4. 14. Lucidi, Acciarini.

Sopprimere il comma 2.

4. 6. Terzi, Copercini.

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: e con la multa da lire 10 milioni a lire 30 milioni.

4. 21. Procacci.

Sopprimere il comma 3.

4. 7. Terzi, Copercini.

Al comma 3, le parole: da lire 20 milioni a lire 100 milioni, sono sostituite dalle parole: da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

4. 23. La Commissione.

Al comma 3, dopo le parole: consapevoli o consenzienti, aggiungere le parole: all'impiego degli stessi nelle attività di cui ai commi precedenti.

4. 24. La Commissione.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

* **4. 8.** Procacci.

(Approvato).

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

* **4. 15.** Acciarini, Lucidi.

(Approvato).

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

* **4. 16.** La Commissione.

(Approvato).

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I commi 1, 2 e 3 non si applicano alle competizioni cruente quali la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario tipo, e la caccia in tana alla selvaggina considerata nociva, come la volpe e il tasso, in cui vengono impiegate razze appartenenti al tipo bassotto, *terrier* e piccoli meticci, nonché alle competizioni cruente quali la caccia da seguita su selvaggina da pelo.

4. 10. Terzi, Copercini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È inoltre vietato l'uso di sostanze o farmaci diretti a creare ovvero indurre, anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell'animale. Tali farmaci, qualora strettamente necessari per la salute dell'animale, vengono acquistati e somministrati esclusivamente dietro prescrizione del medico veterinario.

4. 11. Terzi, Copercini.

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente periodo: È vietato per i cani il taglio della coda e delle orecchie tranne che per scopi strettamente terapeutici.

4. 22. Procacci.

(A.C. 59 – Sezione 2)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Confisca e pene accessorie).

1. È disposta la confisca dei cani che servirono o furono destinati a commettere i reati previsti dalla presente legge, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.

2. Gli animali di cui al comma 1, per i quali sia stata disposta la confisca o il sequestro, sono affidati ad uno dei soggetti individuati con il decreto di cui di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge importa la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Confisca e pene accessorie).

Sopprimerlo.

6. 1. Terzi, Copercini.

Sopprimere il comma 1.

6. 2. Terzi, Copercini.

Al comma 1, sostituire le parole: dei cani con le seguenti: degli animali.

* **6. 3.** Procacci.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: dei cani con le seguenti: degli animali.

* **6. 4.** Terzi, Copercini.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È disposta la sterilizzazione dei cani confiscati.

6. 5. Procacci, Tarditi, Gazzilli, Acciarini, Rallo.

(Approvato)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Gli animali di cui al comma 1, per i quali sia stato disposto il sequestro o la confisca, sono affidati ad associazioni ed enti individuati con decreto del ministro della sanità, da adottare di concerto con i ministri dell'interno, dell'ambiente e delle politiche forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'elenco degli enti e delle associazioni è sottoposto a revisione periodica con cadenza annuale.

6. 9. La Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: sono affidati aggiungere le seguenti: con spese a carico del proprietario o del detentore.

6. 15. *(ex articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).*

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: scelti secondo i criteri stabiliti, previo parere della sezione sanità animale, con decreto del Ministro della sanità, e su espresso parere di una commissione composta da tre veterinari, scelti uno dall'azienda sanitaria locale del luogo di residenza, uno dall'azienda sanitaria locale provinciale e uno dal proprietario del cane o della autorità giudiziaria in caso di combattimenti tra animali.

6. 6. Terzi, Copercini.

Sopprimere il comma 3.

6. 7. Terzi, Copercini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La condanna per uno dei reati relativi ai combattimenti tra animali importa per il trasgressore, se possessore di licenza o di analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, il trasporto e il commercio di animali, la revoca della licenza o del provvedimento amministrativo per un periodo non inferiore a due anni.

6. 8. Terzi, Copercini.

(A.C. 59 – Sezione 3)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Obblighi dei medici veterinari).

1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili ai combattimenti o

alle competizioni, di cui all'articolo 4, comma 1, inoltrano segnalazione all'autorità giudiziaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 500 mila.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Obblighi dei medici veterinari).

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 4, comma 1, aggiungere le seguenti: ovvero abbiano riscontrato l'uso di sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero indurre anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell'animale, senza prescrizione del medico veterinario.

8. 2. Terzi, Copercini.

Al comma 2, sostituire le parole: da lire 200.000 a lire 500.000 con le seguenti: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

8. 3. Procacci.

Al comma 2, sostituire le parole: da lire 200 mila a lire 500 mila con le seguenti: da lire 500 mila a lire 2 milioni.

8. 1. Procacci, Tarditi, Rallo.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: alla stessa pena soggiace chi occulta, rimuove o distrugge il cadavere dell'animale impiegato in combattimenti.

8. 4. Procacci.

(A.C. 59 – Sezione 4)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. All'articolo 672 del codice penale le parole: « da lire cinquantamila a lire cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « da lire un milione a lire dieci milioni ».

9. 01. Procacci, Tarditi.

(A.C. 59 – Sezione 5)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Obblighi degli allevatori).

1. Dal 1° gennaio 2001 è fatto obbligo agli allevatori e ai rivenditori, all'atto della vendita di ogni singolo animale, di consegnare all'acquirente materiale informativo, che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione dell'animale e le relative modalità di attuazione.

(A.C. 59 – Sezione 6)**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Attività formative).

1. Lo Stato e le regioni promuovono d'intesa l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali, ed in particolare dei cani, anche mediante prove pratiche.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

(Attività formative).

Al comma 1, dopo le parole: d'intesa aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

11. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)**(A.C. 59 – Sezione 7)****ARTICOLO 12 DEL TESTO MODIFICATO
DALLA COMMISSIONE**

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento

degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, pari a lire 1.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e delle ammende previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 sono riassegnate all'unità previsionale di base di cui al comma 1 per concorrere alla realizzazione delle finalità della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

Al comma 1, sostituire le parole: per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore con le seguenti: in particolare per il mantenimento e la rieducazione degli animali confiscati ed assegnati alle associazioni animaliste.

12. 1. Procacci, Rallo.

Al comma 1, dopo le parole: per il mantenimento aggiungere le seguenti: , da parte degli enti pubblici.

12. 3. Terzi, Copercini.

Al comma 1, dopo le parole: per il mantenimento aggiungere le seguenti: , da parte degli enti pubblici individuati sulla base dei criteri di scelta di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).

12. 2. Terzi, Copercini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni penali e dalle

sanzioni amministrative irrogate da organi dello Stato previste dalla presente legge affluiscono all'entrata dello Stato. Le risorse di cui al presente comma concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.

12. 4. *(Nuova formulazione) (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

(Approvato).

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per vice commissario e commissario nella polizia)

A)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

in data 10 settembre 1997 è stato bandito un concorso pubblico per il conferimento di 158 posti di vice commissario del ruolo dei commissari della polizia di Stato, pur essendo vacanti, alla data del 31 giugno 1996, 472 posti, di cui 464 proprio per le qualifiche di vice commissario e commissario;

la graduatoria di merito è stata pubblicata in data 4 aprile 2000;

il Ministero degli interni ha, successivamente, utilizzato la graduatoria concorsuale nominando vincitori, a seguito dell'aumento di un decimo dei posti messi a concorso, 174 concorrenti;

risulta all'interpellante che il ministero degli interni è in procinto di bandire un « nuovo » concorso, anche sull'onda del crescente allarme sociale provocato dal fenomeno della microcriminalità, nonostante la presenza, in graduatoria di merito, di 18 candidati risultati idonei alle precedenti prove concorsuali. Si tratta, in particolare di: Dell'Apa Monica; Fioravanti Federico; La Marca Linda; Rende Agostino Antonio; Furcolo Margherita; Esposito Stefania; Fumarola Maria; Interdonato Giuseppina; Falco Francesca; Peroni Patrizia;

Cotardo Rosalba; Pagano Patrizia; Pala Bibiana; Gola Elena; Panarace Gabriella; Di Lalla Vittorio; Lomartire Maria; Villano Anna Maria;

in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, articolo 15, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di 18 mesi, dalla data di pubblicazione della graduatoria, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, termine aumentato a 24 mesi dall'articolo 20 della legge n. 488 del 1999;

l'accertata vacanza di personale imporrebbe, quindi, al ministero competente, di coprire tali posti, disponendo l'aumento delle assunzioni, in considerazione dell'immediata disponibilità di idonei a cui assegnare il posto;

tale comportamento è, tra l'altro, confermato dalla prassi sino ad oggi seguita dalle pubbliche amministrazioni, dalla migliore dottrina e dalla costante giurisprudenza che, in applicazione dei principi costituzionali (articolo 97 della Costituzione) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, prevedono, nei casi di vacanza di posti dalla pianta organica, l'immediato ampliamento delle assunzioni, onde realizzare l'interesse pubblico, attraverso: l'immediata assunzione di altro personale; un notevole risparmio dell'erario (evitando un'ulteriore concorsuale); la tutela delle aspettative giuridicamente tutelate degli idonei non vincitori collocati utilmente in graduatoria –;

quali iniziative il Ministro intenda adottare in relazione alla questione posta

ed in particolare se intenda o meno disporre l'ampliamento dei posti relativi al concorso in oggetto, nonché lo scorrimento della graduatoria a favore dei 18 candidati risultati idonei, nel caso di rinunce, dimissioni o decadenze dei vincitori.

(2-02586) « Manzione ».

(19 settembre 2000).

(Sezione 2 – Attentato incendiario contro la Villa del candidato sindaco al comune di Siculiana)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

nella cittadina di Siculiana, in provincia di Agrigento, alla immediata vigilia della presentazione delle liste per il rinnovo del consiglio comunale, nella notte del 29 ottobre 2000, è stata data alle fiamme e devastata la villetta a mare del pensionato Stefano Bruno poche ore dopo l'annuncio della sua candidatura a sindaco del predetto paese;

la notizia ampiamente riportata dagli organi d'informazione (*La Sicilia e Giornale di Sicilia*, 31 ottobre 2000), come attentato intimidatorio a danno del surriferito Stefano Bruno, candidato a sindaco per il raggruppamento politico della Casa delle Libertà, ha confermato un clima di forte tensione nel quale è maturato l'attentato incendiario di cui sopra particolarmente inquietante per esserci già in precedenza verificati altri fatti criminosi a danno dello stesso Stefano Bruno e di altri esponenti politici locali;

in conseguenza del vile attentato Stefano Bruno ha deciso di ritirare la propria candidatura, seguito dagli altri candidati della lista della Casa della Libertà;

con nota del 30 ottobre 2000 i rappresentanti politici di Fi, An e Cdu, hanno

chiesto il rinvio delle elezioni ed il ristabilimento di sicure condizioni di legalità democratica per una espressione del voto veramente libera senza condizionamenti e paure;

per quanto sopra detto viene a mancare la partecipazione alla campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione del comune di Siculiana di consistenti forze politiche espresse dalla Casa della Libertà e ciò non può non rappresentare un grave *vulnus* per la democraticità e l'effettiva regolarità della competizione elettorale –:

se risulti al Ministro interpellato che:

siano stati individuati e puniti i responsabili dei fatti criminosi che hanno preceduto il vile attentato intimidatorio contro il candidato sindaco Stefano Bruno;

se non sia il caso di prendere in seria considerazione la richiesta di rinvio delle elezioni avanzata dalle forze politiche della Casa della Libertà;

se e come, comunque, il Ministro intenda intervenire per ripristinare un clima di normale e democratica convivenza nella cittadina siculianese, seriamente allarmata per quanto accaduto e quale, concrete iniziative intenda all'uopo adottare.

(2-02701) « Selva, Marino ».

(7 novembre 2000).

(Sezione 3 – Riclassificazione dell'aeroporto di Grottaglie in base alla legge n. 472 del 1999)

C)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

la legge n. 472 del 1999 autorizza la spesa di 6 miliardi e mezzo per riclassificare gli aeroporti nazionali, aggiornando la tabella A ai fini dell'erogazione del servizio antincendio;

in fase di approvazione della legge n. 472 del 1999, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dall'interpellante, con il quale si è impegnato a riclassificare e trasferire in tabella A, fra gli altri, l'aeroporto di Taranto Grottaglie, entro due mesi dall'approvazione della legge avvenuta il 29 settembre 1999;

a distanza di 13 mesi ancora ciò non risulta essere stato fatto;

conseguentemente, il servizio antincendio, indispensabile per il corretto espletamento delle operazioni aeroportuali dello scalo di Grottaglie, non può essere attivato;

ove non fossero rimossi gli attuali impedimenti, la società Goldwing, che ha espresso l'intento di utilizzare l'aeroporto per i voli di linea per e da Roma e Milano a partire dal 20 dicembre 2000, rischia di non poterlo fare, con grave penalizzazione delle popolazioni joniche e della economia del territorio tarantino —:

se non ritenga, nel rispetto della legge n. 472 del 1999 e dell'ordine del giorno approvato dalla Camera, disporre con urgenza la riclassificazione in tabella A dell'aeroporto di Grottaglie, considerato che anche l'Ente nazionale per l'aviazione civile, ha espresso, a questo proposito, parere positivo, sollecitando il Ministero agli adempimenti conseguenti.

(2-02707) « Angelici, Boccia ».

(8 novembre 2000).

(Sezione 4 – Situazione dei trasporti in Piemonte dopo gli eventi alluvionali)

D)

I sottoscritti, chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere – premesso che:

l'alluvione del 13-16 ottobre 2000 ha pesantemente danneggiato il sistema del trasporto ferroviario in Piemonte e Valle d'Aosta con la caduta di alcuni ponti e il

danneggiamento di massicciate e binari. In particolare risultano interrotte le relazioni tra Chivasso-Ivrea-Aosta (linea Torino-Aosta) e Pinerolo-Torre Pellice (linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice), il cui ripristino comporta importanti lavori di ricostruzione;

si tratta di linee di alta frequentazione pendolare e i servizi sostitutivi di autobus risolvono solo in parte le esigenze degli utenti (numero inferiore di corse, tempi di percorrenza allungati);

inoltre queste linee sono oggetto di richieste di raddoppio e miglioramento tecnologico per meglio rispondere alle esigenze delle comunità locali —:

se il Ministro interpellato abbia emanato direttive alle Ferrovie dello Stato per una rimodulazione degli orari e delle corse degli autobus sostitutivi relative alle tratte interrotte in modo da rispondere al meglio alle esigenze degli utenti riducendo i disagi;

se nelle opere di ripristino delle tratte siano previste opere che consentano anche il miglioramento delle tratte (raddoppio dei binari, elettrificazione nel caso della Torino-Aosta);

quali siano i tempi del ripristino delle linee e l'impegno finanziario per il miglioramento delle stesse.

(2-02685) « Gardiol, Paissan, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Leccese, Procacci, Turroni ».

(30 ottobre 2000).

(Sezione 5 – Questioni relative alla rete di distribuzione dell'Enel)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, per sapere – premesso che:

in questi giorni, abbiamo registrato la fusione avvenuta tra Enel-Wind-Info-

strada, peraltro approvata dal Governo il quale, con atto estremamente coraggioso e responsabile, ha posto le basi per dare continuità ad un processo che assume positivi riflessi in termini di occupazione non solo nel Sud, ma nell'intero Paese;

l'operazione condotta consente di accelerare il processo di valorizzazione e diversificazione dell'Enel nell'interesse del Paese, in questa fase nuova importante e delicata, che può segnare il passaggio verso una gestione di grande discontinuità;

occorre dare atto al Governo della grande capacità espressa in direzione di un processo innovativo dell'Enel che, da un lato può liberare l'ente dalla vecchia gestione e, dall'altro, farsi carico delle condizioni atte a selezionare e consolidare una imprenditoria meridionale del settore che ha dimostrato impegno e professionalità;

in controtendenza con gli orientamenti del Governo e gli obiettivi che l'ente per l'energia elettrica si prefigge sul piano dell'esaltazione dell'imprenditoria sana ed efficiente, risulta che la rete elettrica nazionale della distribuzione verrebbe progressivamente trascurata dall'Enel, che non solo non adempirebbe più ai suddetti impegni contrattuali, ma continuerebbe, anche in questi ultimi mesi, a ridurre il proprio personale specializzato nei servizi di intervento e manutenzione;

l'Enel, dal 1996, non fornisce dati ufficiali sulle interruzioni nella rete di bassa tensione, cioè quella che, dalle cabine arriva direttamente nelle case e nelle aziende, e non effettuerebbe più investimenti nella manutenzione e nell'ammodernamento della rete;

a quanto risulta, le aziende del settore, se non vedranno riconosciuto il loro diritto a svolgere le attività contrattuali previste per effetto di aggiudicazione da parte dell'Enel a seguito dell'esperimento di gare, saranno costrette a licenziare migliaia di lavoratori e, cosa forse anche più grave, a lasciare la nostra rete elettrica, con un'età media, in molti tratti, superiore ai quarant'anni;

diverse imprese elettriche del meridione vanterebbero nei confronti dell'Enel un credito dell'ammontare di circa cinquecento miliardi, derivante da obblighi contrattuali;

la situazione avrebbe aperto un contenzioso che, oltre alla rinuncia ad ogni forma di rapporto con l'Enel, avrebbe costretto le imprese ad adire l'autorità giudiziaria per il recupero dei crediti e il risarcimento dei danni subiti;

ciò porta a mettere in atto una sorta di contraddittorietà ove si consideri che viene chiesto alle imprese il rispetto degli adempimenti fiscali e si consente ad una azienda dello Stato, quale è Enel di non onorare i suoi impegni anche attraverso il ricorso alla sua posizione dominante;

stando a quanto riferito dalla totalità delle stesse imprese meridionali, l'Enel nelle procedure d'appalto, non si atterrebbe alle normative previste dalla legge sui lavori pubblici dell'11 febbraio 1994, n. 109 e seguenti, nonché della legge n. 287 del 1990 in materia di antitrust;

per il mancato soddisfacimento dei propri crediti, oltre trecento imprese del Mezzogiorno rischiano il fallimento e su oltre seimila lavoratori del settore incombe la minaccia di licenziamento, con le immaginabili conseguenze sul processo economico-produttivo e sul mondo del lavoro;

in Puglia, nel Salento e in Calabria, per esempio, l'Enel, invertendo precedenti orientamenti, avrebbe avviato una vera e propria politica di disinvestimento, mettendo in mora persino contratti di appalto già sottoscritti e determinando una situazione di grave difficoltà per il complesso delle imprese e per la tenuta degli attuali livelli occupazionali;

per quanto sopra, gli interpellanti hanno presentato l'interpellanza n. 2-02325 del 23 marzo 2000 e la risoluzione n. 7-00913 in data 6 aprile 2000, ad oggi, ancora risultanti prive di riscontro;

occorre assumere seri provvedimenti, anche attraverso un processo selettivo delle imprese, in direzione della salvaguardia dell'imprenditoria che assume un ruolo preponderante nel processo economico e produttivo nel nostro Paese —:

quali strumenti intendano attivare una volta accertata la veridicità di quanto esposto con riferimento alle imprese elettriche appaltatrici di Enel della Puglia, Campania, Calabria e Basilicata per: il rispetto e l'osservanza reciproca delle norme legislative in materia di appalti, così come avviene con altre aziende (Alitalia, Autostrade, Ferrovie, Acquedotto); la qualificazione delle imprese attraverso la certificazione da parte di istituti riconosciuti a livello europeo; il doveroso riconoscimento da parte dell'Enel delle associazioni territoriali di categoria e la risoluzione bonaria del contenzioso legale di circa 40 imprese;

se non intendano, altresì, disporre e far sì che l'ENEL: accetti di verificare se la sua rete elettrica di bassa tensione risponde ai parametri di efficienza e sicurezza fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e comprenda l'improrogabilità di dare inizio al rapporto contrattuale che lo lega alle aziende aggiudicatrici delle gare d'appalto dello scorso anno per la manutenzione e il pronto intervento sulle linee elettriche;

se non ritengano, inoltre, rimuovere i vincoli di natura giuridica o legale che di fatto consentono all'Enel di sottoscrivere

accordi contando su un vero e proprio abuso di posizione dominante e promuovere una politica che consideri prioritaria la manutenzione della rete elettrica di alta, media e bassa tensione intesa come infrastruttura primaria per sostenere e sviluppare l'economia nazionale e l'armonioso sviluppo della vita sociale del Paese;

se non ritengano, infine, porre le basi attraverso le quali impegnare l'Enel in direzione di una politica di forte rilancio degli investimenti produttivi nel Mezzogiorno, quale vero banco di prova di un interesse forte alla ripresa del Sud in coerenza con gli obiettivi di crescita e di nuova occupazione che Governo e Parlamento perseguono con il massimo impegno e perché venga data concretezza al fine per cui è nata la fusione Enel-Wind-Infostrada che, così come hanno dichiarato gli stessi dirigenti Enel, vuol significare investimenti in direzione occupazionale nel nostro Paese e, soprattutto, nel meridione d'Italia.

(2-02664) « Paolo Rubino, Abaterusso, Angelici, Bonito, Cappella, Caruano, Cennamo, Corvino, Di Capua, Di Fonzo, Faggiano, Gatto, Giardiello, Domenico Izzo, Luongo, Malagnino, Mastroluca, Mauro, Occhionero, Oliverio, Olivo, Rabbito, Ricci, Rizza, Rossiello, Rotundo, Soriero, Stanisci, Gaetano Veneto, Leccese, Malentacchi, Olivieri ».

(19 ottobre 2000).